

35024/15

2/1



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
QUINTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA  
DEL 18/06/2015

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  
Dott. MARIA VESSICHELLI  
Dott. ROSA PEZZULLO  
Dott. ANTONIO SETTEMBRE  
Dott. GIUSEPPE DE MARZO  
Dott. ANGELO CAPUTO

- Presidente - SENTENZA N. 2209  
- Consigliere - REGISTRO GENERALE  
- Consigliere - N. 50908/2014  
- Consigliere -  
- Rei. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

avverso la sentenza n. 95/2012 TRIBUNALE di TORINO, del  
29/04/2014

visti gli atti, la sentenza e il ricorso  
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/06/2015 la relazione fatta dal  
Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO  
~~Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.~~  
~~che ha concluso per~~

C

~~Udito, per la parte civile, l'Avv~~

~~Udit i difensor Avv.~~

Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione dott. E. Delehayé, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

### RITENUTO IN FATTO

Con sentenza deliberata il 04/05/2012, il Giudice di pace di Avigliana aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di \_\_\_\_\_ - imputata del reato di diffamazione, perché, comunicando con più persone (in particolare con \_\_\_\_\_ e con \_\_\_\_\_) offendeva la reputazione di \_\_\_\_\_ affermando che lo stesso aveva una relazione sentimentale con la dipendente \_\_\_\_\_ per essere contraddittoria e insufficiente la prova dell'osservanza del termine di cui all'art. 124 cod. pen.

Investito dell'appello della parte civile e di quello dell'imputato (quest'ultimo così convertito ex art. 580 cod. proc. pen.), il Tribunale di Torino, con sentenza deliberata il 29/04/2014, ha confermato la sentenza di primo grado.

Avverso l'indicata sentenza del Tribunale di Torino ha proposto ricorso per cassazione \_\_\_\_\_ attraverso il difensore avv. \_\_\_\_\_ articolando tre motivi - di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - volti a censurare la decisione impugnata iaddove ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputata in luogo di pronunciare assoluzione nel merito ex art. 530 cod. proc. pen.

Il primo motivo denuncia vizi di motivazione con riferimento alla mancata enunciazione delle ragioni di inattendibilità delle prove rilevanti per una pronuncia ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen.: il giudice di appello non ha motivato adeguatamente circa le istanze difensive nei merito, ribadendo il giudizio di attendibilità dei testi \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ senza tener conto del fatto che, all'epoca della deposizione, entrambe erano impiegate presso una ditta alle dipendenze della parte civile e che la teste \_\_\_\_\_ - secondo quanto riferito dai testi \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ - aveva "messo in giro" le voci circa una relazione tra \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_

Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione con riferimento alla mancata enunciazione delle ragioni di inattendibilità delle prove rilevanti per una pronuncia ex art. 599 cod. pen.: i testi \_\_\_\_\_ hanno riferito di comportamenti di \_\_\_\_\_ arroganti e prevaricatori sul luogo di lavoro, che possono aver determinato nell'imputata uno stato di esasperazione e di legittimo turbamento; pur non avendo fornito precise connotazioni temporali, tali testimonianze fanno riferimento ad azioni frequenti e ripetute nel tempo, dovendosi quindi ritenere che tali atteggiamenti si siano verificati anche nel periodo in cui ha avuto luogo la condotta dell'imputata.

Il terzo motivo denuncia vizi di motivazione con riferimento all'enunciazione delle ragioni poste a fondamento del diniego di acquisizione delle prove e della sentenza di primo grado di condanna nel procedimento "a parti invertite" a carico di

### CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, per plurime, convergenti, ragioni.

Il primo motivo, che investe il giudizio di attendibilità delle testimonianze rese da e da , è inammissibile, facendo leva, sotto un primo profilo, sulla deduzione circa quanto riferito dai test e articolata - così come per il secondo motivo, di seguito esaminato - in termini del tutto generici, e, sotto un secondo profilo, sul rapporto di lavoro delle dichiaranti con , con argomentazione che, in buona sostanza, deduce una questione di merito. Il secondo motivo è del pari inammissibile, in quanto, lungi dall'offrire un quadro esaustivo delle dichiarazioni rese dai testi

e e svolgere, in riferimento a tale analitico e completo quadro di riferimento, le critiche alla decisione impugnata, il ricorso si limita a segnalare, in modo del tutto frammentario, alcuni profili di tali testimonianze, così rimettendo, in buona sostanza, al giudice di legittimità una inammissibile rivalutazione generale e complessiva del materiale probatorio esaminato dai giudici di merito: il ricorso si è quindi sottratto all'onere di completa e specifica individuazione degli atti processuali che intende far valere, non essendo sufficiente, per l'apprezzamento del vizio dedotto, «la citazione di alcuni brani» dei medesimi atti (Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011 - dep. 14/03/2012, S., Rv. 252349). Il terzo motivo è pure inammissibile in quanto generico, posto che il ricorrente si limita ad enunciare la tipologia di prove di cui era stata chiesta l'acquisizione ex art. 523 cod. proc. pen. senza offrire alcuna indicazione in ordine alla specifica valenza dimostrativa delle stesse.

Su un piano generale, peraltro, deve rilevarsi che la stessa impostazione di fondo dell'impugnazione - volta, come si è visto, a censurare la decisione impugnata laddove ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputata in luogo di pronunciare assoluzione nel merito ex art. 530 cod. proc. pen. - risulta manifestamente infondata, posto che, come questa Corte ha avuto modo di affermare, il difetto della condizione di procedibilità impedisce ogni valutazione di merito del fatto imputato e, quindi, la pronuncia di proscioglimento secondo la regola della prevalenza, per evidenza della causa di non punibilità nel merito (così Sez. 5, n. 24687 del 17/03/2010 - dep.

30/06/2010, P.G. in proc. Rizzo e altri, Rv. 248386, in relazione alla condizione di procedibilità della querela).

Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 1.000.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 18/06/2015.

Il Consigliere estensore

*Amplio Caputo*

Il Presidente

*Muller*

Depositata in Cancelleria

Roma, li 20 AGO. 2015



Il Funzionario Giudiziario  
Tiziana PASQUAZI

*Tiziana Pasquazi*